

nave o quello navilio haverà fatto, e se il Patrone della nave o navilio non haverà di che possa restituire, se lui fusse gionto, debba esser pigliato, e messo in ferri, tutto e in tanto come nel capitolo sopra detto si contiene. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di nave o di navili ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con gli suoi compagni, perche quando intervenisse che lui perdesse la nave o il navilio, lui dirà e farà intendere agli suoi compagni che ogni cosa li è perso; sia che si perdesse o che non si perdesse il patrone della nave è tenuto come di sopra è detto. Perche ogni Patrone di Nave o di Navilio dovrà & debba contare ciascun viaggio, che farà, con li suoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta haverà: percioche la pena di sopra detta non li possa venire di sopra. Ancora è di più tenuto il Patrone del Navilio alli compagni, che se il Patrone della Nave o del Navilio guadagnerà con quelli danari del commune, che delli compagni haverà o tenirà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne haverà: e se lui per ventura ci haverà perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia; percioche lui tenirà quelli danari delli partecipi a dispetto de' compagni di sopra detti, perche ogni patrone di nave o di navilio si debba guardare e fare per modo, che quando loro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli intervenisse danno, nè spesa come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 239.

Parla sopra questo Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 15.

Come patrone debba dare conto, & se si muore senza contare.
Cap. 238.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio navicherà un viaggio, o molti, se lui navicherà, o tornerà alcuna volta, o volte in quel loco, dove saranno con tutti gli suoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dare conto di ciascun viaggio che lui farà &
se